



TRIBUNALE DI PESARO

nullo", essendosi esso perfezionato prima del deposito della domanda di concordato preventivo e precisamente in data 12 dicembre 2011 allorché cioè la società creditrice notificò alla odierna reclamante (oltre che al *debitor debitoris* Banca ~~di Pesaro~~ ~~di Pesaro~~) l'atto di pignoramento del credito;

ritenuto quindi che il deposito della domanda di concordato incide, ex art. 168 l. fall., sulla possibilità di procedere agli ulteriori atti di esecuzione successivi al deposito della stessa, cioè nella specie a quelli di assegnazione o vendita del credito, dichiarato esistente e quantificato dal *debitor debitoris* nella apposita dichiarazione prodotta all'udienza;

ritenuto pertanto che nessuna norma autorizza quanto parte ricorrente-reclamante pretende e cioè la declaratoria di improseguibilità accompagnata dall'ordine di svincolo delle somme pignorate, ciò che infatti produrrebbe due conseguenze contrarie alla legge: per un verso la sostanziale ed effettiva revoca degli atti esecutivi precedenti al deposito della domanda di concordato, come tali perfettamente validi ancorché sospesi nella loro efficacia processuale; e per altro verso la impossibilità per il creditore procedente di proseguire nel procedimento esecutivo quando il termine finale stabilito dalla legge per la suddetta improseguibilità (e cioè il deposito del decreto di omologazione del concordato) sia scaduto;

ritenuto in conclusione, che la declaratoria da adottare sia quella della sospensione della procedura esecutiva in corso prescelta dalla ordinanza reclamata, la quale coincide con gli effetti particolari della (altrettanto particolare, in quanto limitata nel tempo) causa di improseguibilità preveduta dall'art. 168 l. fall.;

ritenuto, infine, che tale soluzione non danneggia gli interessi del debitore posto che il ceto creditorio del futuro concordato preventivo ben può fare affidamento sul bene (mobile) pignorato dato che la relativa procedura esecutiva è, appunto, nel frattempo sospesa;

p.q.m.

il Collegio rigetta il reclamo.

Così deciso in Pesaro, nella camera di consiglio del 13 marzo

2012

TRIBUNALE DI PESARO Depositato in Cancelleria oggi
16 MAR 2012
IL CANCELLIERE

Il Presidente del Tribunale
Dott.